Prof. Riccardo Antonaroli
Dottore Agronomo

Comune di Maranello

Provincia di Modena

Regolamento delle Aree verdi pubbliche e private

Approvato con deliberazione consiliare n° 22 del 20/04/1999

Esecutivo a partire da 27/05/1999

Definite le sanzioni con delibera di C.C. n° 51 del 29/10/2001

Applicabile dal 6/12/2001 per avvenuta ripubblicazione

Sala Bolognese, 23 giugno 1998. Dott. Agr. Riccardo Antonaroli

Via A. Gramsci n° 178/G - 40010 Sala Bolognese (Bologna) - tel (051) 6814789 e (0338) 6130401 - fax (051) 6814789 - E-mail: antonaroli@posta.alinet.it

Indice

Art. 1 *(Finalità)* pag. 5
Art. 2 *(Oggetto)* pag. 5
Art. 3 *(Norma di esclusione)* pag. 5

Titolo I

Disposizioni generali sul Verde pubblico e privato

Art. 4 *(Abbattimento di alberi)* pag. 5
Art. 5 *(Capitozzatura di alberi)* pag. 6
Art. 6 *(Scelta delle specie)* pag. 7
Art. 7 *(Abbattimenti non autorizzati)* pag. 7
Art. 8 (*Modalità di potatura*) pag. 8
Art. 9 *(Controllo della vegetazione presso le strade)* pag. 8
Art. 10 *(Epoca di potatura)* pag. 8
Art. 11 *(Danneggiamenti)* pag. 8
Art. 12 *(Siepi e macchioni arbustivi)* pag. 9
Art. 13 *(Trattamenti antiparassitari)* pag. 9
Art. 14 *(Obblighi di lotta ai parassiti)* pag. 9
Art. 15 *(Distanze d'impianto)* pag. 9

Titolo II

Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere

Art. 16 *(Lavori di scavo)* pag. 10
Art. 17 *(Modalità di scavo)* pag. 11
Art. 18 *(Protezione degli alberi)* pag. 11
Art. 19 *(Deposito di materiali)* pag. 12
Art. 20 *(Transito di mezzi)* pag. 12
Art. 21 *(Modificazione della falda)* pag. 12
Art. 22 *(Danneggiamenti in seguito a lavori in cantiere)* pag. 13

Titolo III

Norme per gli interventi edilizi

Art. 23 *(Sistemazione a verde)* pag. 13
Art. 24 *(Interventi edilizi sull'esistente)* pag. 13
Art. 25 *(Documentazione progettuale)* pag. 13
Art. 26 *(Difformità esecutiva)* pag. 14
Art. 27 *(Aree di espansione)* pag. 14
Art. 28 *(Presa in carico da parte del Comune di aree verdi)* pag. 14

Titolo IV

Norme per le zone a destinazione agricola

Art. 29 *(Divieto di incendio e diserbo)* pag. 15
Art. 30 *(Pulizia dei fossi)* pag. 15
Art. 31 *(Salvaguardia di maceri e specchi d'acqua)* pag. 15

Titolo V

Regolamento d'uso dei parchi e dei giardini pubblici

Art. 32 *(Classificazione tipologie verde pubblico)* pag. 15
Art. 33 *(Accesso a parchi e giardini)* pag. 16
Art. 34 *(Uso degli spazi verdi e comportamenti vietati)* pag. 16
Art. 35 *(Divieti espliciti)* pag. 17
Art. 36 *(Accesso di veicoli a motore negli spazi verdi)* pag. 18
Art. 37 *(Velocipedi)* pag. 18
Art. 38 *(Trattamenti antiparassitari)* pag. 18
Art. 39 *(Attività consentite)* pag. 18
Art. 40 *(Giochi)* pag. 20
Art. 41 *(Animali)* pag. 20
Art. 42 *(Richiesta d'occupazione ed uso)* pag. 20

Titolo VI

Disposizioni finali

Art. 43 *(Sanzioni)* pag. 21

Art. 44 *(Norme finanziarie)* pag. 21

Appendice

Modello comunicazione. pag. 22

Tab. 1. Specie arboree ed arbustive consigliate. pag. 23

Tab. 2- Dimensione finale media di alcune importanti specie arboree. pag. 23

Glossario. pag. 25

Norme integrative dei Capitolati Speciali di Appalto. Norme per l'esecuzione di opere attinenti il verde pubblico. pag. 26

Norme tecnico-comportamentali pag. 26

Art. 1

(Finalità)

Il Comune di Maranello persegue il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, e protegge la vita vegetale.

Art. 2

(Oggetto)

Il presente Regolamento detta disposizioni riguardanti la tutela di alberature, parchi e giardini pubblici e privati, nonché delle aree agricole e boscate.

Disciplina altresì l'uso e la fruizione degli spazi verdi nel territorio comunale, di seguito elencati:

- parchi e giardini comunali (naturali, agro-estensivi, specialistici, urbani);
- aree verdi e giardini annessi a strutture di servizio (edifici pubblici, impiantistica sportiva, aree di pertinenza di edifici scolastici);
- aree verdi libere, attrezzate e non, destinate al gioco;
- verde di arredo (alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico).

Art. 3

(Norma di esclusione)

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da taglio in coltivazioni specializzate e semispecializzate.

Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno. Tali impianti, per essere esclusi dagli effetti del presente Regolamento, devono essere sottoposti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva ed arborea invadente.

Sono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, i vivai e simili.

Titolo I

Disposizioni generali sul Verde pubblico e privato

Art. 4

(Abbattimento di alberi)

L'abbattimento di alberi aventi un diametro del tronco eguale o superiore a 10 cm, misurato a 1,3-1,5 m di altezza, e di alberi ed arbusti con più tronchi quando almeno uno di essi presenta un diametro eguale o superiore a 10 cm, misurato a 1,3-1,5 m di altezza, e di tutte le piante messe a dimora in sostituzione di altre come disposto dall' art. 7, a prescindere dalla loro dimensione, è soggetto ad autorizzazione da parte della Amministrazione comunale.

Coloro che intendono procedere all'abbattimento delle piante sopradescritte devono presentare una comunicazione in carta libera alla Amministrazione comunale, come da modello in Appendice, nella quale debbono essere descritte le caratteristiche delle piante e le motivazioni dell'abbattimento.

Prima di procedere all'abbattimento l'interessato dovrà attendere il riscontro alla comunicazione, che la Amministrazione comunale provvederà a dare entro 15 giorni dal ricevimento e che potrà contenere le eventuali prescrizioni a cui attenersi.

Qualora le ragioni dell'abbattimento appaiano non sufficientemente motivate, l'Amministrazione comunale può effettuare un sopralluogo con un tecnico abilitato per redigere una perizia tecnica. Tale adempimento istruttorio interrompe il termine sopraindicato di 15 giorni, che ricomincia a decorrere dalla data di redazione della perizia tecnica.

Nel caso in cui non ricorrano le condizioni che consentano l'abbattimento, il riscontro dell'Amministrazione comunale sarà negativo e dovrà comunque contenere una motivazione esplicita.

Il mancato riscontro del Comune entro il termine di 15 giorni è da intendersi come assenso all'intervento.

La autorizzazione è concessa, di norma, soltanto nei casi di accertata necessità. Possono essere autorizzati gli abbattimenti rientranti in progetti di riqualificazione delle aree verdi che comportino, a giudizio dell'Amministrazione comunale, un miglioramento dell'ambiente esistente, vale a dire un maggiore avvicinamento alla vegetazione potenziale del territorio.

Gli interventi colturali effettuati dalla Amministrazione comunale sulle aree di Verde pubblico possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente Regolamento, ma nel rispetto delle sue disposizioni.

Art. 5

(Capitozzatura di alberi)

Le capitozzature degli alberi, vale a dire il drastico raccorciamento del tronco o delle branche primarie fino in prossimità di questo, sono considerate, agli effetti del presente Regolamento, degli abbattimenti per l'effetto che esse hanno sulle piante.

Art. 6

(Scelta delle specie)

La scelta delle specie nella realizzazione di nuovi impianti e nelle sostituzioni di piante esistenti deve tendere al mantenimento od al ripristino degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio. Tale obiettivo raggiunge una particolare importanza nella esecuzione di interventi di rinaturalizzazione, quali la creazione di siepi campestri, e nelle zone agricole.

Per tale motivo sono consigliate per l'impianto tutte le specie arboree ed arbustive che costituiscono le formazioni vegetali della fascia di vegetazione in cui rientra il territorio comunale, elencate nella tabella 1. Al fine di prevenire la diffusione del colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), si consiglia di limitare l'impiego delle rosacee, tra cui si ricordano per la loro sensibilità: agazzino (Pyracantha coccinea), azzeruolo (Crataegus azarolus), biancospino distilo (Crataegus oxyacantha), biancospino monostilo (Crataegus monogyna), melo selvatico (Malus sylvestris), perastro (Pyrus pyraster), pero selvatico (Pyrus communis), sorbo domestico (Sorbus domestica).

L'impianto delle seguenti specie è sconsigliato perché tende a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona: acacia o robinia (Robinia pseudoacacia), acero americano (Acer negundo), ailanto (Ailanthus altissima), falso indaco (Amorpha fruticosa).

Art. 7

(Abbattimenti non autorizzati)

In caso di abbattimento compiuto in assenza dell'autorizzazione o danneggiamento di più alberi, ogni intervento verrà sanzionato come violazione del presente Regolamento.

Gli alberi e gli arbusti abbattuti senza autorizzazione dovranno essere obbligatoriamente sostituiti a spese dell'autore dell'intervento. A tal fine si dovrà fare ricorso esclusivamente alle specie autoctone comprese nella tabella 1.

Gli alberi posti in sostituzione dovranno essere di prima scelta ed avere una altezza minima di 3 metri ed una circonferenza a 100 cm di altezza non inferiore a 12/14 cm.

Gli arbusti, anch'essi di prima scelta, saranno in vaso avente un diametro non inferiore a ¢ 24.

Qualora il Servizio per il verde pubblico verifichi che la sostituzione sia impossibile o inattuabile nel luogo in cui è stato effettuato l'abbattimento a causa dell'elevata densità arborea o per carenza di spazio o di condizioni idonee alla sopravvivenza delle piante, queste saranno messe a dimora in aree indicate dalla Amministrazione comunale.

Art. 8

(Modalità di potatura)

Le potature dovranno essere di norma effettuate interessando branche e rami di diametro non superiore a 5 cm. I tagli saranno praticati ai nodi od alle biforcazioni, in modo da non rilasciare porzioni di branche o di rami privi di più giovani ramificazioni apicali. Modalità di potatura diverse potranno essere attuate con riferimento a tutori vivi delle piantate, gelsi, salici da capitozzo.

Coloro che intendono compiere interventi di potatura interessanti rami di diametro superiore a 5 cm devono presentare una comunicazione in carta libera alla Amministrazione comunale, come da modello in Appendice.

Prima di procedere alle operazioni di potatura l'interessato dovrà attendere il riscontro alla comunicazione, che la Amministrazione comunale provvederà a dare entro 15 giorni dal ricevimento e che potrà contenere le eventuali prescrizioni a cui attenersi. Il mancato riscontro del Comune entro il termine di 15 giorni è da intendersi come assenso all'intervento.

In caso di potatura interessante rami di diametro superiore a 5 cm compiuta in assenza dell'autorizzazione, ogni intervento verrà sanzionato come violazione del presente Regolamento.

Art. 9

(Controllo della vegetazione presso le strade)

I proprietari di alberature, piante od arbusti debbono evitare che gli stessi coprano i segnali stradali o ne rendano comunque difficile la visione o che invadano i marciapiedi.

Art. 10

(Epoca di potatura)

Gli interventi di potatura possono essere effettuati per le specie decidue dal 1 novembre al 15 marzo e per le sempreverdi, oltre che in questo periodo, anche dal 1 luglio al 31 agosto.

La potatura verde può essere compiuta dal 1 maggio al 30 giugno.

Potature compiute in epoche differenti dovranno essere debitamente motivate ed autorizzate da parte della Amministrazione comunale.

Art. 11

(Danneggiamenti)

Sono vietati gli interventi volti a danneggiare alberi ed arbusti, anche se non ne compromettono la vitalità.

I danneggiamenti che compromettono la vitalità della pianta sono considerati a tutti gli effetti come abbattimenti non autorizzati.

Art. 12

(Siepi e macchioni arbustivi)

Le siepi ed i macchioni arbustivi posti nel perimetro extraurbano devono essere salvaguardati e ne è quindi vietato il danneggiamento.

E' consentita la manutenzione delle siepi e dei macchioni arbustivi con interventi che ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa. In particolare il ricorso, per il loro contenimento, a trinciaerba, trinciasarmenti o simili è considerato causa di grave danneggiamento.

L'estirpazione è soggetta ad autorizzazione da parte della Amministrazione comunale che è concessa, di norma, nei casi di accertata necessità o nei casi previsti dall'art. 4.

Art. 13

(Trattamenti antiparassitari)

E' vietato l'utilizzo dei presidi sanitari di I e II classe (fitofarmaci) all'interno del perimetro urbano.

Art. 14

(Obblighi di lotta ai parassiti)

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e causare danni al verde privato o pubblico. In particolare risulta obbligatoria la lotta alla processionaria del pino (D.M. 20/5/1926 e D.M. 12/2/1938), al cancro colorato del platano (D.M. 3/9/1987 n° 412 e D.M. 17/4/1998) ed al colpo di fuoco batterico (D.M. 27/3/1996).

Art. 15

(Distanze d'impianto)

Ferme restando le disposizioni del Codice Civile, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs 30/4/1992 n° 285) e del relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n° 495), delle norme poste a tutela del servizio ferroviario, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa statale e regionale in materia di polizia idraulica dei fiumi, nella realizzazione di nuove aree a verde, di nuovi impianti e negli interventi di sostituzione si consiglia di rispettare le seguenti distanze minime di impianto tra gli alberi e tra questi e costruzioni, linee aeree, alberi preesistenti, ecc.:

Alberi di prima grandezza (vedere tab. 2)	da 10 a 15 m
Alberi di seconda grandezza (vedere tab. 2)	da 7 a 10 m
Alberi di terza grandezza (vedere tab. 2)	da 5 a 7 m

Alberi a portamento fastigiato	da 4 a 6 m

Titolo II

Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere

Art. 16

(Lavori di scavo)

I lavori di scavo in prossimità di alberature sono soggetti ad autorizzazione da parte della Amministrazione comunale.

La richiesta di manomissione e\o occupazione dell'area a verde o della banchina alberata dovrà essere accompagnata dai seguenti elaborati:

- una planimetria quotata che individui le presenze vegetali su una porzione di terreno di almeno 20 metri oltre il limite dell'intervento;
- una relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione ed i manufatti eventualmente presenti;
- una dichiarazione del richiedente relativa alla conoscenza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e contenente l'impegno ad eseguire i ripristini nonché gli eventuali interventi agronomici specializzati e ad indennizzare la Amministrazione comunale nel caso venissero provocati danni agli alberi di sua proprietà;
- una dettagliata documentazione fotografica.

L' esecutore dei lavori ha l'obbligo di informare i lavoratori delle prescrizioni tecniche disposte.

Deve altresì affiggere in cantiere un foglio notizie che renda edotta la cittadinanza dei lavori autorizzati e contenente i dati che verranno specificati dal Servizio per il verde pubblico nell'atto autorizzativo.

Prima dell'inizio dei lavori di scavo in prossimità di alberature deve essere dato avviso scritto al Servizio per il verde pubblico.

Art. 17

(Modalità di scavo)

La distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo tronco non può essere inferiore a m 3 per le piante di prima e seconda grandezza e a m 1,5 per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti (tab.2).

Eventuali deroghe alle distanze minime indicate potranno essere concesse per casi di comprovata e documentata necessità.

Potranno essere altresì indicate dal Servizio per il verde pubblico distanze di rispetto maggiori nel caso di individui arborei che richiedano particolari misure di salvaguardia.

Nel caso di lavori di scavo nella zona delle radici a distanza inferiore a quelle minime stabilite si deve procedere con particolari precauzioni quali lo scavo a mano ed il rispetto delle radici portanti evitando tagli e danneggiamenti.

Gli eventuali tagli che si rendesse necessario effettuare saranno eseguiti in modo netto disinfettando ripetutamente le ferite con gli anticrittogamici prescritti dal Servizio per il verde pubblico.

Le radici più grosse saranno sottopassate con le tubazioni senza provocare ferite e saranno protette contro il disseccamento con juta.

Per gli interventi che vengono eseguiti in vicinanza di platani (Platanus spp.) dovrà essere preventivamente eseguito un sopralluogo con un tecnico del Servizio per il verde pubblico che fornirà specifiche prescrizioni. Si richiama inoltre la normativa disposta dai DD.MM. 3/9/1987 n° 412 e 17/4/98.

Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana.

Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente. In alternativa le radici saranno protette con una apposita stuoia ed in ogni caso le stesse dovranno essere mantenute umide.

Nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici saranno da coprire con materiale isolante.

Il riempimento degli scavi sarà eseguito al più presto. I lavori di livellamento nell'area radicale sono da eseguirsi a mano.

Art. 18

(Protezione degli alberi)

Gli alberi presenti nei cantieri devono essere protetti con una solida recinzione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma ed all'apparato radicale.

Nel caso risulti impossibile recintare il cantiere, intorno al tronco verrà legato del tavolame di protezione dello spessore minimo di cm 2. In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell'albero.

Sono vietate l'infissione negli alberi di chiodi e appoggi e l'installazione sugli stessi di corpi illuminanti, di cavi elettrici, ecc.

Art. 19

(Deposito di materiali)

Nella zona delle radici non devono essere depositati in nessun caso materiali da costruzione, carburanti e lubrificanti, macchine operatrici e betoniere. In particolare si debbono evitare gli spargimenti di acque di lavaggio di betoniere.

Nella zona delle radici non devono essere depositati materiali terrosi. Ricariche o abbassamenti di terreno nella zona della chioma sono permessi solo in casi eccezionali con l'autorizzazione del Servizio per il verde pubblico.

Art. 20

(Transito di mezzi)

Sull'area radicale non è permesso il transito di mezzi fatta eccezione per i casi in cui la stessa risulti pavimentata. Gli accessi di cantiere sono da coprire con piastre di metallo.

Il costipamento e la vibratura non sono permessi nell' area radicale.

Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area delle radici, la superficie del terreno interessata sarà ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm sul quale saranno poste tavole in legno.

Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

Gli interventi in contrasto con quanto prescritto dal presente articolo sono considerati ai fini del presente Regolamento come abbattimenti o danneggiamenti.

Art. 21

(Modificazione della falda)

In caso necessiti l'installazione di pompe aspiranti l'acqua di falda, dovrà essere preventivamente valutata con il Servizio per il verde pubblico ogni possibile conseguenza sulle alberature e dovranno essere adottati gli interventi idonei alla conservazione delle piante ivi compresa l'irrigazione delle superfici al fine di garantire la costanza del bilancio idrico del terreno.

Art. 22

(Danneggiamenti in seguito a lavori in cantiere)

Nel caso di interventi eseguiti senza ottemperare alle disposizioni del presente titolo si dovrà procedere al ripristino delle condizioni originarie a spese dell'esecutore dei lavori entro il termine stabilito dal Servizio per il verde pubblico.

I danneggiamenti che compromettono la vitalità della pianta sono considerati a tutti gli effetti come abbattimenti non autorizzati. In tal modo devono essere considerati tutti i danneggiamenti agli apparati radicali conseguenti ad opere di scavo compiute senza ottemperare alle disposizioni del presente titolo.

Titolo III
Norme per gli interventi edilizi

Art. 23
(Sistemazione a verde)

In tutti gli interventi edilizi, relativi a nuove costruzioni od ampliamenti di quelle esistenti, nonché negli interventi di ristrutturazione edilizia interessanti un intero edificio od una complessiva unità immobiliare con annessa un'area cortiliva di pertinenza esclusiva, si dovrà prevedere la sistemazione a verde dell'area scoperta permeabile di pertinenza degli edifici, siano essi ad uso residenziale, produttivo o per servizi, in base agli standard fissati dal P.R.G.

Art. 24
(Interventi edilizi sull'esistente)

Nel caso di interventi edilizi sull'esistente non ricompresi fra quelli indicati nell'articolo precedente, dovrà essere presentata una rilevazione cartografica o fotografica dell'area di pertinenza da cui sia possibile compiere una valutazione sui possibili danneggiamenti alla vegetazione esistente.
Nel caso siano previsti lavori di scavo in prossimità di alberature a tale documentazione si dovrà aggiungere quella prevista all'art.16 del presente Regolamento.

Art. 25
(Documentazione progettuale)

I progetti di intervento di cui all'art. 23 dovranno contenere l'elaborato dettagliato relativo alla sistemazione degli spazi aperti, con l'indicazione delle zone alberate, delle zone arbustate, delle zone a prato, nonché delle superfici pavimentate.
Gli elaborati dovranno indicare le specie interessate, identificate in base alla denominazione scientifica binomia, e tutte le opere di arredo e sistemazione esterna. Dovrà essere inoltre indicata e descritta sinteticamente la presenza di aree naturali, quali aree boscate, formazioni arbustive, specchi e corsi d'acqua, ecc.

Art. 26

(Difformità esecutiva)

Nel caso di interventi eseguiti in difformità dagli elaborati progettuali si dovrà procedere al ripristino delle condizioni originarie a spese dell'esecutore dei lavori entro il termine stabilito dal Servizio per il verde pubblico.

Non costituisce difformità esecutiva la diversa ubicazione delle piante.

Art. 27

(Aree di espansione)

Per le nuove aree di espansione dovrà essere previsto nel piano particolareggiato, sia di iniziativa pubblica che privata, il progetto di massima delle aree destinate a verde pubblico e l'eventuale regolamentazione per il verde ad uso privato.

Art. 28

(Presa in carico da parte del Comune di aree verdi)

L'Amministrazione comunale può prendere in carico la gestione di aree verdi private solo se le stesse siano state realizzate in base a quanto previsto dal presente Regolamento.

In particolare dovranno essere state utilizzate esclusivamente le specie arboree ed arbustive consigliate (tab. 1), con piante messe a dimora a regola d'arte, rispettando le distanze di cui all' art. 15.

Non potranno comunque essere prese in carico le opere a verde realizzate in difformità dagli elaborati di progetto.

Titolo IV

Norme per le zone a destinazione agricola

Art. 29

(Divieto di incendio e diserbo)

E' vietato incendiare o diserbare chimicamente le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi e le aree incolte in genere, fatta eccezione delle scoline.

E' permesso l'abbruciamento controllato del materiale di risulta ottenuto dalla pulizia di tali aree previo avviso al Servizio ambiente, entro le precedenti 48 ore, purché il terreno su cui l'abbruciamento si effettua venga circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco. In ogni caso si potrà procedere solo in assenza di vento ed in giornate umide.

Art. 30

(Pulizia dei fossi)

Al fine di permettere il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti da parte dei proprietari alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Qualora ciò non avvenga la Amministrazione comunale provvederà d'ufficio alla esecuzione delle opere. Le relative spese saranno poste completamente a carico degli inadempienti.

Art. 31

(Salvaguardia di maceri e specchi d'acqua)

I maceri, gli specchi d'acqua e la vegetazione ripariale devono essere salvaguardati.

E' vietato il loro tombamento che non sia motivato da esigenze igienico-sanitarie, che dovranno essere debitamente certificate dalle Autorità competenti. Tutti gli interventi di tombamento devono essere comunque autorizzati dalla Amministrazione comunale.

Nei maceri e negli specchi d'acqua è vietato lo scarico di rifiuti, sostanze inquinanti e liquami.

Titolo V

Regolamento d'uso dei parchi e dei giardini pubblici

Art. 32

(Classificazione tipologie verde pubblico)

Al fine di garantire un uso adeguato che non limiti l'utenza ed al tempo stesso tuteli il patrimonio, il verde pubblico viene classificato secondo le seguenti tipologie a differente grado di usabilità:

A) Verde pubblico di tipologia "1":

sono comprese nella presente tipologia d'uso le aree verdi non calpestabili di seguito elencate:

- aree di arredo stradale (spartitraffici, aiuole);
- giardini e giardinetti storico/monumentali;
- aree di interesse botanico naturalistico;
- aree di arredo cimiteriale.

B) Verde pubblico di tipologia "2":

sono comprese nella presente tipologia d'uso le aree verdi a prati totalmente calpestabili consistenti in:

- parchi e giardini di quartiere (escluse le zone a differente classificazione all'interno di superfici a parco molto ampie);

- boschi, limitatamente alle radure, ai percorsi di penetrazione, agli spazi non a consociazione naturale completa, ossia in assenza di sottobosco arbustivo;
- aree verdi naturali.

C) Verde pubblico di tipologia "3":

Sono comprese nella presente tipologia d'uso il verde estensivo e i parchi urbani (escluse le zone a differente classificazione) all'interno di superfici a parco molto ampie.

Art. 33

(Accesso a parchi e giardini)

Fatte salve specifiche regolamentazioni e disposizioni, di norma ai parchi, ai giardini ed in genere a tutti gli spazi verdi disciplinati dal presente Regolamento è dato libero accesso.

Parchi e giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi.

Art. 34

(Uso degli spazi verdi e comportamenti vietati)

Gli spazi a verde sono riservati al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e comunque al tempo libero o ad attività sociali o ricreative.

E' vietato ogni comportamento che determini danni all'ambiente ed alla vegetazione.

Sono vietate tutte le attività, le manifestazioni o i comportamenti che, seppure non richiamati dalle norme del presente Regolamento, ma in quanto espressamente indicati nell'ordinanza del Sindaco n° **?** del **?**, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi presenti o turbino la quiete delle persone.

Art. 35

(Divieti espliciti)

Negli spazi a verde è, in particolare, vietato:

- raccogliere fiori, frutti, funghi e prodotti del bosco e del sottobosco senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- scavalcare transenne, ripari, steccati, posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;
- asportare la terra;
- rimuovere e danneggiare i nidi e le tane;

- catturare e molestare gli animali selvatici;
- esercitare qualsiasi forma di attività venatoria;
- affiggere volantini e manifesti su alberi ed arbusti;
- appendere agli alberi ed agli arbusti oggetti di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;
- danneggiare e imbrattare la segnaletica;
- danneggiare e imbrattare giochi o elementi di arredo;
- gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta;
- scaricare materiali di qualsiasi natura e consistenza all'interno di parchi e giardini;
- nutrire gli animali presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati;
- permettere il pascolo di animali;
- compiere passeggiate a cavallo;
- campeggiare, pernottare ed accendere fuochi;
- soddisfare le esigenze fisiologiche al di fuori delle apposite strutture;
- effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli o parti di essi;
- calpestare i tappeti erbosi qualora il divieto sia segnalato in loco;
- svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

E' vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche.

E' vietato ammassare neve a ridosso di alberi, arbusti e siepi.

E' vietato rendere impermeabili con pavimentazioni od altre opere le aree radicali delle alberature. In tali aree non devono essere inoltre depositati materiali.

Ricariche o abbassamenti di terreno nella zona delle radici sono permessi solo in casi eccezionali con l'autorizzazione del Servizio per il verde pubblico.

Art. 36

(Accesso di veicoli a motore negli spazi verdi)

In tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, ad eccezione di quelli di seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi:

- motocarrozzelle per il trasporto di disabili;
- mezzi di soccorso;
- mezzi di vigilanza in servizio;

- mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;
- mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'intemo dell'area;
- mezzi per attività di commercio ambulante, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni.

Art. 37

(Velocipedi)

Biciclette e velocipedi in genere possono circolare a passo d'uomo esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi.

Art. 38

(Trattamenti antiparassitari)

Ogni qualvolta negli spazi a verde pubblici si effettuino trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari, non compresi tra quelli vietati ai sensi dell’art. 13, verrà vietato l’accesso al pubblico, previo avviso.

L'Amministrazione si impegna a privilegiare il ricorso ai metodi di lotta biologica.

Art. 39

(Attività consentite)

Salvo i limiti derivanti dalle particolari destinazioni del verde pubblico, sono consentite le seguenti attività, purché non eccedano la normale tollerabilità e non danneggino l'ambiente naturale ed i manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde:

- sosta e riposo;
- mobilità pedonale;
- mobilità ciclabile nei percorsi e vialetti fermo restando che mezzi non motorizzati come biciclette, tricicli, etc., usati dai bambini di età inferiore ai sei anni, possono circolare, oltre che nei percorsi e vialetti, anche sui tappeti erbosi di norma calpestabili dai pedoni;
- gioco libero di tipo leggero (si intende quello praticato da bambini di età inferiore a 12 anni);
- gioco libero di tipo pesante (si intende quello praticato da tutti gli utenti esclusi i bambini di cui al punto precedente);
- pratica sportiva in forma singola (comprende tutte le attività libere praticate da singole persone);

- pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo (comprende tutte le attività aventi tale carattere e organizzate in gruppi costituiti da più di due praticanti).

Con riferimento alla classificazione d'uso del verde pubblico di cui all'art. 2, sono dettate le seguenti disposizioni:

A) Verde pubblico di tipologia "1":

In tali aree:

- la sosta è consentita nelle zone appositamente attrezzate;
- la mobilità è consentita unicamente lungo i percorsi e i vialetti;
- il gioco libero è ammesso nell'ambito dei soli spazi attrezzati se previsti;
- il gioco pesante è vietato;
- la pratica sportiva, sia singola che di gruppo, è vietata.

B) Verde pubblico di tipologia "2":

Tali aree possono essere liberamente utilizzate per:

- la sosta e il riposo;
- gli spostamenti a piedi anche al di fuori dei percorsi individuati;
- il gioco leggero e pesante;
- la pratica sportiva in forma individuale;
- la pratica sportiva di gruppo è vietata al di fuori degli spazi appositamente predisposti.

C) Verde pubblico di tipologia "3":

Tali aree verdi sono totalmente e liberamente idonee a tutti gli usi sopra elencati, compresa la pratica sportiva, il gioco organizzato di tipo pesante e le feste campestri che prevedano installazioni mobili e strutture finalizzate ad un uso pubblico di massa.

Art. 40

(Giochi)

Gli esercizi e i giochi, come pattini e tavole a rotelle, bocce, ecc., che possono disturbare chi sosta o passeggia, causare incidenti a persone o danni alle piantagioni, alle infrastrutture, agli immobili inseriti nel verde pubblico, sono consentiti nei soli spazi predisposti per questi scopi.

E' ammesso il gioco con aereomodelli e aquiloni, mentre è escluso tassativamente l'impiego di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna.

E' ammesso il gioco con automodelli o modelli di imbarcazioni, con esclusione dell'uso di ogni tipo di modelli forniti di motori a scoppio a combustione interna o esterna.

Le attrezzature di gioco, installate per i bambini di età inferiore ai 12 anni, non possono essere utilizzate da adulti.

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è attuato sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia.

Art. 41

(Animali)

I proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia debbono impedire, salvo che nelle aree appositamente predisposte, che gli animali sporchino gli spazi dei pubblici giardini in uso ai cittadini con deiezioni o altro ed in ogni caso sono tenuti a provvedere immediatamente alla pulizia del suolo imbrattato dagli escrementi degli animali loro affidati.

I proprietari o le persone incaricate della loro custodia sono anche tenuti, negli spazi dei pubblici giardini, a tenere al guinzaglio i loro cani.

L'Amministrazione comunale si impegna ad individuare oasi feline ed aree destinate all'uso da parte di animali domestici (sgambatura cani) all'interno di zone verdi ampie ove la zona riservata agli animali stessi sarà limitata a percorsi preferenziali.

Art. 42

(Richiesta d'occupazione ed uso)

Ogni richiesta di occupazione ed uso di spazi adibiti a verde pubblico deve essere corredata dalla documentazione prevista nel vigente "Regolamento per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico" del Comune di Maranello.

Nel caso di attività che comportino produzione di rifiuti il richiedente si dovrà impegnare ad effettuare la pulizia dell'area occupata al termine dell'iniziativa e dovrà indicare le modalità di smaltimento dei rifiuti.

La vegetazione esistente non dovrà essere danneggiata. A tal fine si rimanda agli accorgimenti descritti al Titolo II.

Titolo VI

Disposizioni finali

Art. 43

(Sanzioni)

Le violazioni al presente Regolamento sono punite con la irrogazione delle sanzioni amministrative determinate a norma degli art. 106 e 107 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3/3/1934, n° 383.

Art. 44

(Norme finanziarie)

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento saranno introitati in un apposito capitolo di bilancio. Il loro utilizzo è vincolato alla realizzazione di interventi di manutenzione e di realizzazione del verde pubblico.

Sala Bolognese, 23 giugno 1998. Dott. Agr. Riccardo Antonaroli

Appendice

Modello comunicazione.

AL
SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
41014 MARANELLO (MO)

OGGETTO-. Comunicazione abbattimento o potatura alberi.
(Artt. 4 e 8 Regolamento Com.le del Verde)

Il Sottoscritto.....
nato a....., il.....
residente in.....,Via.....
nc.....,Tel. n°....., Cod. Fisc. n°.....

COMUNICA

che intende:.
1) abbattere n°.....alberi o arbusti della specie.....,
il cui tronco supera i 10 cm di diametro ad una altezza di 1,30-1,50 m, per le seguenti ragioni:
pubblica utilità
pericolo per persone e viabilità
sistemazione area (allega la documentazione richiesta)
altro.....

2) effettuare potature di rami di diametro superiore a 5 cm su alberi della seguente specie:
.....

L'intervento avverrà in Via.....presumibilmente nel periodo .....e sarà effettuato:
personalmente
tramite Ditta specializzata (indicare quale).....

Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che i lavori possono avere inizio solo dopo 15 giorni dalla data di comunicazione, trascorsi i quali, se non è avvenuto riscontro da parte della Amministrazione comunale, si considera autorizzato l'intervento.

Maranello, li.....

In fede

.....

Tab. 1. Specie arboree ed arbustive consigliate.

Specie arboree
acero campestre (Acer campestre), acero minore (Acer monspessulanum), acero montano (Acer pseudoplatanus), acero riccio (Acer platanoides), bagolaro (Celtis australis), carpino bianco (Carpinus betulus), carpino nero (Ostrya carpinifolia), cerro (Quercus cerris), ciavardello (Sorbus torminalis), ciliegio (Prunus avium), cipresso nero (Cupressus sempervirens), farnia (Quercus robur), frassino maggiore (Fraxinus excelsior), melo selvatico (Malus sylvestris), noce (Juglans regia), olmo campestre (Ulmus minor), olmo ciliato (Ulmus laevis), olmo montano (Ulmus glabra), ontano napoletano (Alnus cordata), ontano nero (Alnus glutinosa), orniello (Fraxinus ornus), pado (Prunus padus), perastro (Pyrus pyraster), pino silvestre (Pinus sylvestris), pioppo bianco (Populus alba), pioppo cipressino (Populus nigra "Italica"), pioppo nero (Populus nigra), pioppo tremolo (Populus tremula), rovere (Quercus petraea), roverella (Quercus pubescens), salice bianco (Salix alba), siliquastro (Cercis siliquastrum), sorbo domestico (Sorbus domestica), tasso (Taxus baccata), tiglio nostrale (Tilia platyphyllos), tiglio selvatico (Tilia cordata).
Specie arbustive
agazzino (Pyracantha coccinea), alloro (Laurus nobilis), azzeruolo (Crataegus azarolus), biancospino distilo (Crataegus oxyacantha), biancospino monostilo (Crataegus monogyna), bosso (Buxus sempervirens), corniolo (Cornus mas), crespino (Berberis vulgaris), frangola (Rhamnus frangula), fusaggine (Euonymus europaeus), ginestra di Spagna (Spartium junceum), ginestra dei carbonai (Sarothamnus scoparius), ginepro comune (Juniperus communis), lantana (Viburnum lantana), ligustro (Ligustrum vulgare), madreselva pelosa o caprifoglio (Lonicera xilosteum), magaleppo (Prunus mahaleb), maggiociondolo (Laburnum anagyroides), marruca (Paliurus spina Christi), mirabolano (Prunus cerasifera), nocciolo (Corylus avellana), olivello spinoso (Hippophae rhamnoides), palla di maggio (Viburnum opulus), prugnolo (Prunus spinosa), rosa (Rosa arvensis, Rosa canina, Rosa gallica,), salice (Salix caprea, Salix cinerea, Salix eleagnos, Salix fragilis, Salix purpurea, Salix triandria, Salix viminalis), sambuco nero (Sambucus nigra), sanguinella (Cornus sanguinea), scotano (Cotinus coggygria), spino cervino (Rhamnus cathartica), vescicaria (Colutea arborescens), viburno o lentaggine (Viburnum tinus).

Tab. 2- Dimensione finale media di alcune importanti specie arboree.

Alberi di prima grandezza: altezza superiore a 20 metri	**Alberi di seconda grandezza: altezza tra 10 e 20 metri**	**Alberi di terza grandezza: altezza inferiore a 10 metri**
Abies alba	Acer campestre	Acer palmatum
Abies cephalonica	Acer henryii	Cercis siliquastrum
Abies nordmanniana	Acer negundo	Fraxinus ornus
Acer platanoides	Albizzia julibrissin	Malus spp.
Acer pseudoplatanus	Alnus cordata	Prunus serrula
Acer saccharinum	Alnus incana	Sorbus americana
Aesculus hippocastanum	Betula pendula	Sorbus aria
Ailanthus altissima	Betula papyrifera	Sorbus aucuparia
Alnus glutinosa	Carpinus betulus	Sorbus decora
Cedrus atlantica	Catalpa bignonioides	Sorbus sargentiana
Cedrus deodara	Celtis australis	Sorbus vilmorinii
Chamaecyparis lawsoniana	Fraxinus angustifolia	
Cupressocyparis x leylandii	Ilex aquifolium	
Cupressus sempervirens	Koelreuteria paniculata	

Alberi di prima grandezza: altezza superiore a 20 metri	**Alberi di seconda grandezza: altezza tra 10 e 20 metri**	**Alberi di terza grandezza: altezza inferiore a 10 metri**
Fagus sylvatica	Ostrya carpinifolia	
Fraxinus excelsior	Populus tremula	
Ginkgo biloba	Prunus avium	
Gleditsia triacanthos	Prunus padus	
Liquidambar styraciflua	Pterocarya fraxinifolia	
Liriodendron tulipifera	Sorbus hupehensis	
Magnolia grandiflora	Sorbus latifolia	
Platanus acerifolia	Thuja occidentalis	
Picea abies	Thuja orientalis	
Populus alba	Ulmus laevis	
Populus nigra		
Quercus cerris		
Quercus coccinea		
Quercus palustris		
Quercus petraea		
Quercus robur		
Quercus rubra		
Robinia pseudoacacia		
Salix alba		
Sophora japonica		
Tilia cordata		
Tilia platyphyllos		
Tilia tomentosa		
Tilia x europaea		
Ulmus minor		
Zelkova carpinifolia		

Via A. Gramsci n° 178/G - 40010 Sala Bolognese (Bologna) - tel (051) 6814789 e (0338) 6130401 - fax (051) 6814789 - E-mail: antonaroli@posta.alinet.it

Glossario.

- Albero: pianta legnosa la cui parte aerea ha due o più stagioni vegetative. L'apparato aereo deve aver subito non meno di due trapianti. La forma di allevamento può essere libera, con piante allevate rispettando le ramificazioni principali presenti lungo l'asse, fino al colletto, se naturalmente presenti, senza sostanziale modifica dei modelli naturali di crescita, oppure impalcata. In questo caso si tratta di alberi allevati per particolari impieghi. Questi sono modificati nella struttura e nel modello naturale di crescita, favorendo la presenza di un unico fusto principale, nudo fino all'altezza della prima impalcatura. L'operazione di impalcatura non deve tuttavia compromettere la conformazione definitiva della pianta.
- Arbusto: pianta legnosa i cui fusti si dipartono a livello del suolo.
- Area radicale o zona radicale: area occupata dalla proiezione al suolo della chioma dell'albero.
- Branca: ramo di due o più anni, elemento dello scheletro dell'albero. Le branche sotto l'aspetto topografico si distinguono in *primarie*, quando inserite direttamente sul tronco, branche *secondarie*, se inserite su branche primarie, branche *terziarie* se inserite su branche secondarie. In rapporto alla loro posizione sul fusto o sulle branche di ordine superiore le branche si classificano in *branca di primo ordine*, la prima quindi a partire dal basso, *branca di secondo ordine*, la seconda a partire dal basso, e così via.
- Capitozzatura: drastico raccorciamento del tronco o delle branche primarie (sbrancatura) fino in prossimità di questo.
- Coltivazione semispecializzata: impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in un unico filare in pieno campo.
- Coltivazione specializzata: impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo.
- Denominazione binomia: attribuzione di ciascun individuo ad un genere (per esempio Pinus) e ad una specie (per esempio sylvestris).
- Fasce di vegetazione: tipi di vegetazione che si osservano nell'ambito di diversi livelli altitudinali in relazione alle variazioni delle condizioni climatiche.
- Fusto: parte della pianta che porta rami, gemme, foglie e fiori.
- Potatura verde: potatura compiuta durante la fase vegetativa della pianta.
- Ramo: asse vegetativo, lignificato e provvisto di gemme, che deriva da un germoglio.
- Vegetazione potenziale: vegetazione che si costituirebbe in un ambiente se cessasse l'azione dell'uomo sul manto vegetale ed in assenza di modificazioni climatiche.

Norme integrative dei Capitolati Speciali di Appalto.

Norme per l'esecuzione di opere attinenti il verde pubblico.

Responsabilità

1 - In applicazione di quanto disposto dall' Art. 22 del presente Regolamento, la caduta o la moria di alberi imputabile a opere o interventi compiuti sul verde pubblico, senza alcuna autorizzazione o difformi dalla autorizzazione rilasciata dal Servizio Verde pubblico, comporta la totale responsabilità dell'esecutore delle opere.

2 - Saranno ritenuti ugualmente responsabili gli esecutori delle opere che provochino danneggiamenti dell'apparato radicale delle alberature tali da comportare la caduta anche a seguito di eventi meteorici o il deperimento.

Deposito cauzionale

1 - Per garantire il rispetto della normativa, in base all'importanza e consistenza degli interventi, può essere richiesto, all'esecutore delle opere, il versamento di un congruo deposito cauzionale o la presentazione di una polizza fideiussoria che sarà liberata ad avvenuto accertamento della rispondenza delle opere eseguite alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

Termine dei lavori

1 - Al termine dei lavori o degli interventi, l'area verde interessata dovrà essere totalmente ripristinata in modo conforme alla situazione esistente prima dell'intervento, a cura e spesa del soggetto attuatore.

Norme tecnico-comportamentali.

- I trattamenti fitosanitari devono essere effettuati alla mattina presto o alla sera tardi, in orari di scarso affollamento di persone nelle strade e cortili circostanti e comunque dopo essersi accertati che, nel raggio di azione dell'intervento, non siano presenti persone ed animali domestici.

- I presidi sanitari, quali fungicidi, insetticidi, acaricidi, erbicidi, ecc. devono essere scelti tra quelli a bassa tossicità e breve persistenza; in particolare, per gli insetticidi, si dovranno preferire i prodotti selettivi, cioè quelli in grado di combattere gli insetti che si nutrono di sostanze vegetali rispettando invece quelli utili alla vita delle piante.

- I trattamenti fitosanitari devono essere eseguiti solo dopo aver provveduto a sfalciare le eventuali specie erbacee fiorite sottostanti, così da non sopprimere insetti utili, quali le api e gli altri insetti selvatici che le impollinano.

- Lo sfalcio dell'erba in prossimità di esemplari arborei, deve essere eseguito, particolarmente qualora si faccia uso di mezzi meccanici, evitando di danneggiare la corteccia degli alberi, con particolare riferimento al "colletto" (zona di raccordo tra il fusto e le radici). La cautela nelle operazioni di sfalcio può salvaguardare inoltre le giovani piantine, che potrebbero appartenere anche a specie pregiate e che possono essere facilmente confuse con le erbe infestanti.

- La potatura di alberature e siepi, anche qualora sia realmente necessaria e indispensabile, deve essere eseguita con strumenti adeguati, preferibilmente manuali (forbici, seghetti a mano), per non arrecare alle piante i gravi danni provocati dall'uso di mezzi meccanici, quali motoseghe, dischi e barre falcianti, ecc.

- Per garantire il migliore sviluppo alla vita vegetale si deve evitare quanto più possibile di danneggiare il terreno che ospita le piante: l'impermeabilizzazione, il costipamento e l'inquinamento sono sempre fattori negativi che riducono la fertilità del terreno e limitano le possibilità di sviluppo delle piante.

- Nella scelta delle specie da utilizzare si deve tenere conto che le piante consumano acqua: l'impiego di specie e tipologie con scarse esigenze idriche è un modo per concorrere alla salvaguardia della risorsa idrica sotto il profilo quantitativo.

- I fertilizzanti e i concimi chimici devono essere impiegati in modo oculato, per evitare infiltrazione di sostanze potenzialmente inquinanti nel terreno e concorrere quindi alla salvaguardia delle risorsa idrica anche sotto il profilo qualitativo.

- Si deve evitare l'impiego di specie esotiche in quanto le stesse, oltre a non inserirsi armonicamente nel paesaggio, possono provocare seri danni all'ambiente fungendo da potenziali veicoli per l'introduzione di nuovi parassiti e di malattie.

- Gli interventi manutentivi devono essere principalmente concentrati nella stagione invernale, anche per non arrecare disturbo alla fauna che si riproduce nel periodo primaverile.

- Sia gli interventi di progettazione del verde, che quelli di manutenzione delle piante comportano conseguenze di lunga durata: per evitare errori difficilmente riparabili occorre rivolgersi a professionisti e personale qualificato.

- Gli interventi effettuati sulle piante producono spesso danni che possono essere valutati solo in tempi medi e lunghi: prima di tagliare un ramo o una radice, prima di irrorare una sostanza o di eseguire un trapianto, è necessario acquisire le necessarie informazioni e una adeguata consapevolezza delle conseguenze.

- Le piante sono organismi vivi, come tali soggette ad ammalarsi o a subire lesioni: è necessario non sottovalutare gli interventi da attuare per non produrre ulteriori danni imputabili a comportamenti errati, rivolgendosi, in caso di dubbio, ad un professionista o ad un ente specializzato (Osservatorio malattie delle piante, Consorzio fitopatologico, Università).

CC051.PDF